

DELIBERA N. 515/19/CONS

PROVVEDIMENTO DI ACCOGLIMENTO DELLA RICHIESTA DELLA SOCIETÀ VIACOM INTERNATIONAL MEDIA NETWORKS ITALIA S.R.L. DI PROROGA DELLA DEROGA AGLI OBBLIGHI DI RISERVA DI TRASMISSIONE E INVESTIMENTO DI OPERE CINEMATOGRAFICHE DI ESPRESSIONE ORIGINALE ITALIANA E DI TRASMISSIONE DI OPERE SPECIFICAMENTE RIVOLTE AI MINORI (Palinsesto “Spike”)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione del Consiglio del 16 dicembre 2019;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, di seguito “*Testo unico*”;

VISTO il decreto legislativo 7 dicembre 2017, n. 204, recante “*Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media audiovisivi, a norma dell’articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n. 220*” ed in particolare gli articoli 2 e 3 del medesimo che modificano ed integrano il *Testo Unico*, di seguito anche “*Decreto opere europee*”;

VISTA la delibera n. 595/18/CONS, del 12 dicembre 2018, recante “*Regolamento in materia di obblighi di programmazione e investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti*”, di seguito “*Regolamento quote*”, che ha recepito in un unico Testo coordinato l’intero *corpus* normativo di natura regolamentare relativo alla materia delle c.d. “*quote europee*”;

VISTA la legge n. 145 del 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” (di seguito, anche Legge di Bilancio) ed in particolare l’articolo 1, comma 1142, che ha emendato il *Decreto Quote*, prevedendo uno slittamento dei termini di entrata in vigore degli obblighi previsti dal medesimo;

VISTA la delibera n. 24/19/CONS, del 22 gennaio 2019, recante “*Modifiche al regolamento in materia di obblighi di programmazione ed investimento a favore di opere europee e di opere di produttori indipendenti di cui alla delibera n. 595/18/CONS*”;

VISTO il decreto del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del 22 febbraio 2013, recante “*Obblighi di programmazione e investimento a favore di opere cinematografiche di espressione originale italiana*”, di seguito “*Decreto Cinema*”;

VISTO il decreto legge 28 giugno 2019 n. 59, recante “*Misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Decreto Legge), così come convertito con modifiche nella legge 8 agosto 2019, n. 81, recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59, recante misure urgenti in materia di personale delle fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del settore del cinema e audiovisivo e finanziamento delle attività del Ministero per i beni e le attività culturali e per lo svolgimento della manifestazione UEFA Euro 2020*” (di seguito, anche Legge n. 81/2019);

VISTA la delibera n. 163/18/CONS, del 26 marzo 2018, recante “*Accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e agli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori*” (Palinsesto “*Spike*”);

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

- 1) Con delibera n. 163/18/CONS del 26 marzo 2018, recante “*Accoglimento della richiesta della società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. di deroga agli obblighi di programmazione e di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana e agli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori*” (Palinsesto “*Spike*”), è stata accordata al medesimo soggetto istante la deroga dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, circoscrivendola temporalmente “[...] *dall’anno 2017, durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura fino al 2018*”;
- 2) Con nota del 30 settembre 2019, assunta al protocollo dell’Autorità in data 1° ottobre 2019 (prot. n. 0414926) la società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (di seguito anche Società o Viacom) ha presentato un’istanza, corredata dai relativi allegati, finalizzata all’ottenimento per il proprio palinsesto tematico non cinematografico denominato “*Spike*”, di proroga del regime temporale accordato per

- la deroga: *i)* dall'obbligo di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, di cui agli articoli 2 e 3 del Decreto Cinema; *ii)* dall'obbligo trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, di cui all'articolo 4, comma 4, del Regolamento Quote. Come prerequisite, la Società ha dichiarato il ricorrere di tutti e tre quelli previsti dall'art. 7, comma 1, lett. *a)*, *b)* e *c)* del *Regolamento quote*, ovvero la mancata realizzazione di utili in ciascuno degli ultimi due anni di esercizio, una quota di mercato inferiore all'uno per cento e il carattere tematico del palinsesto in oggetto. La Società ha inoltre richiesto che la proroga venga accordata: *“dalla data della presente istanza fino alla scadenza dell'autorizzazione a trasmettere o fino al mutamento della linea editoriale adottata”*. Contestualmente alla richiesta di deroga la Società ha presentato anche un'istanza di audizione al fine di poter illustrare le proprie motivazioni e fornire informazioni e chiarimenti;
- 3) In data 3 ottobre 2019, con nota prot. n. 419835, è stato dato avvio al procedimento finalizzato alla verifica dei requisiti per la concessione - per il palinsesto *“Spike”* - della proroga del regime temporale accordato per la deroga agli obblighi oggetto di istanza. In tale sede, l'Autorità ha contestualmente accolto la richiesta di audizione formulata dalla Società che si è tenuta in data 28 ottobre 2019;
 - 4) In via preliminare occorre rilevare come nel caso di specie, stante la natura del provvedimento che si richiede, ovvero la concessione di un regime di proroga rispetto a una deroga, il procedimento di valutazione, in un'ottica di efficienza dell'azione amministrativa, risulta diretto alla mera verifica del persistere delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga. Tale situazione, per quel che concerne agli obblighi relativi al cinema, è ascrivibile alla sovrapposizione di due distinti regimi normativi, ovvero quello previsto dal Decreto Cinema, allo stato attuale non abrogato dal Decreto opere europee e, quindi, da considerarsi tutt'ora vigente e quello la cui emanazione è prevista dall'articolo 44-*sexies* del Testo Unico e che è chiamato a disegnare la nuova disciplina delle opere di espressione originale italiana, ivi comprese quelle cinematografiche. Nel caso in questione quindi, si tratta in sostanza di valutare il ricorrere delle condizioni per il rilascio di una proroga, limitata nel tempo, di un regime derogatorio precedentemente concesso dall'Autorità, con la delibera n. 163/18/CONS, ferma restando la circostanza che la stessa decadrà automaticamente una volta entrato in vigore il Regolamento di cui all'articolo 44-*sexies* del *Testo Unico*. Per ciò che concerne l'obbligo di trasmissione specificamente rivolte ai minori, invece, tale approccio non è adottabile in ragione della circostanza che il medesimo permane anche nel nuovo regime legislativo e regolamentare e richiede una trattazione distinta rispetto alle c.d. quote cinema;
 - 5) Stante quanto illustrato al punto precedente, appare quindi necessario, per ragioni di coerenza dell'azione amministrativa, a valle della verifica dell'ammissibilità del prerequisite di cui all'articolo 44-*quinquies*, comma 2, del Testo Unico, valutare il perdurare delle condizioni che hanno condotto al rilascio della precedente deroga dagli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, nonché di quelli di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui alla delibera n. 163/18/CONS;

- 6) Quanto alla sussistenza di almeno una delle tre condizioni cui è subordinata la legittimazione alla presentazione dell'istanza di deroga ai sensi del citato art. 44-*quinquies*, comma 2, del Testo unico e dell'art. 7 del *Regolamento quote*, la Società, nel confermare il perdurare dello *status quo* già accertato dall'Autorità con delibera n. 163/18/CONS, aggiunge che *“Si sono verificate ulteriori circostanze [...] che rendono ancora più gravoso per VIMNI e per il Canale l'adempimento degli obblighi in relazione a cui codesta Società aveva ottenuto le suddette deroghe”*. Ai fini dell'ammissibilità dell'istanza in oggetto è sufficiente verificare il requisito della tematicità, così come già accertato dall'Autorità con delibera n. 163/18/CONS. Sul punto, la Società richiama quanto già rappresentato in merito, ovvero che: *“[...] per “Spike” ricorre il requisito della tematicità in quanto oltre il 70% della programmazione è incentrato su contenuti e temi di interesse maschile appartenente al genere del “factual entertainment”. Il palinsesto è costituito da programmi seriali, con episodi di durata normalmente non superiore ai sessanta minuti, che ricorrono nei diversi slot della giornata”*. Alla luce di quanto esposto, si può ritenere soddisfatto il requisito di cui all'art. 44-*quinquies*, comma 2, lett. a) del Testo Unico, così come recepito dall'art. 7, comma 1, lett. c), del *Regolamento quote*, ovvero la natura tematica del palinsesto e si può procedere alla valutazione di merito relativa al perdurare delle motivazioni poste a fondamento del precedente regime derogatorio. Pertanto, non appare necessario procedere alle verifiche degli altri due pre-requisiti dichiarati;
- 7) La Società, nell'istanza richiama integralmente le motivazioni già formulate nella precedente richiesta, in quanto ritenute tutt'ora valide, sia pur con un aggravamento delle performance economiche e finanziarie nel Canale. In particolare, con riguardo a quest'ultimo aspetto, Viacom rileva che: *“Il Canale è stato lanciato ad ottobre del 2017 e pertanto è oramai prossimo a compiere due anni di vita. Purtroppo, il Canale ha faticato più del previsto ad accreditarsi presso il pubblico italiano rispetto alle previsioni, con un conseguente riflesso negativo su ascolti e raccolta pubblicitaria. Tale situazione negativa persiste tutt'oggi, tanto che il conto economico del canale è lontano dal pareggio: i ricavi non sono in grado di coprire i costi principali per la sua sopravvivenza, ossia i costi per la capacità trasmissiva e i costi per l'approvvigionamento dei contenuti. [...] Il Canale risulta essere tuttora alla ricerca del giusto equilibrio tra profilo editoriale, ascolti e risorse economiche disponibili. Questo rende impossibile predisporre una pianificazione editoriale né tantomeno investimenti di lungo periodo poiché, date le scarse risorse rimaste a disposizione, il margine di azione in termini di produzione e acquisizione di nuovi contenuti è minimo”*. Per quel che concerne, nello specifico agli obblighi di investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, la Società rappresenta che: *“In tale contesto, l'acquisto di film italiani comporterebbe per VIMNI un ulteriore aggravio di costi, un'inutile dispersione di risorse finanziarie e non ultimo il peggioramento dei conti del Canale, svantaggiando ulteriormente VIMNI rispetto ai propri concorrenti (che - si ripete - sono gruppi verticalmente integrati- di enormi dimensioni che oggi tendono ad acquisire sempre maggiori quote di mercato a tutto svantaggio degli editori di dimensioni più contenute”*. In aggiunta a ciò, la Società rimarca, inoltre che: *“Sulle criticità in relazione alla scarsa disponibilità di prodotto*

cinematografico italiano, si rimanda integralmente all'analisi e ai dati già forniti nell'istanza di deroga. Si segnala però che tale situazione allora rappresentata persiste tutt'oggi: a pochi giorni dalla stesura di questa istanza è stata rifiutata a Viacom la proposta di acquisto di una library di vecchi film italiani i cui i diritti al momento non risultano concessi a terzi. Questo tentativo fallito di acquisire i diritti di opere cinematografiche, sebbene non recenti, dimostra l'indisponibilità da parte di distributori e aventi diritto a negoziare con operatori con VIMNI, presumibilmente perché costoro intravedono la possibilità, in prospettiva, di concludere accordi più ampi e remunerativi con operatori dotati di maggiore capacità finanziaria. Alla luce di quanto sopra è evidente che, in aggiunta ai problemi di insussistenza e insufficienza di prodotto cinematografico italiano compatibile con la linea editoriale di Spike, già evidenziati con l'istanza di deroga e qui ribaditi, l'attuale situazione finanziaria del canale è tale da non consentire l'investimento per cui si propone la presenta istanza di proroga, pena un ulteriore squilibrio economico”;

- 8) Per quel che riguarda, invece, l'obbligo di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori, la Società conferma lo scenario rappresentato nella precedente richiesta essenzialmente caratterizzato dal fatto che il canale in questione presenta una programmazione che di fatto non prevede trasmissioni specificamente rivolte ai minori, poiché in contrasto con i gusti e i desideri del *target* rappresentato. In particolare, l'eventuale programmazione di tali opere comporterebbe *“una distorsione della linea editoriale del canale e ingenererebbe confusione circa la tipologia di contenuti diffusi sul canale stesso, incidendo negativamente sul rapporto di fidelizzazione che il palinsesto Spike sta cercando di costruire con il proprio pubblico di riferimento e, conseguentemente, sugli ascolti che sta cercando di costruire”*. Come l'Autorità ha già avuto modo di constatare anche nell'ambito delle delibere n. 262/17/CONS, n. 263/17/CONS e n. 265/17/CONS, l'adempimento di tale obbligo anche per *“Spike”* significherebbe impiegare risorse per l'approvvigionamento di programmi che si allontanano dalla sua natura tematica *“con il rischio di danneggiarlo proprio in un momento di accreditamento presso il suo pubblico di riferimento”*. Inoltre, va tenuto conto del fatto che la Società edita anche palinsesti interamente dedicati ai minori, in cui la programmazione specificatamente rivolta a questi ultimi costituisce la totalità delle ore di trasmissione;
- 9) Quanto agli obblighi di programmazione e investimento in opere cinematografiche di espressione originale italiana, si ritiene di confermare quanto già espresso con delibera n. 163/18/CONS, in quanto permane la situazione di scarsa disponibilità di prodotto sul mercato, aggravata nel caso di specie, da condizioni di difficoltà economica e finanziaria del Canale, il quale, essendo ancora in una fase di consolidamento, risente delle fisiologiche flessioni, in termini di risultati, di tale stadio del ciclo di vita aziendale;
- 10) L'Autorità, alla luce delle motivazioni addotte dalla Società, nonché delle considerazioni svolte al punto 4), in ordine al contesto normativo di riferimento, nonché in analogia con i precedenti relativi a casi analoghi, ritiene di poter accogliere l'istanza di proroga per tutto il 2019, ovvero sino all'entrata in vigore del

Regolamento di cui all'articolo 44-*sexies* del Testo Unico, come introdotto dal decreto opere europee e comunque non oltre il 31 dicembre 2019;

- 11) Per quanto riguarda invece l'obbligo di programmazione di opere specificamente rivolte ai minori, l'Autorità nel confermare le considerazioni svolte nella delibera n. 163/18/CONS, ritiene congruo poter accordare, stante il permanere della medesima linea editoriale, la concessione del regime derogatorio in esame sino al mutamento della medesima. Il palinsesto, coerentemente con la natura tematica dello stesso, risulta tutt'ora composto esclusivamente da programmi (reportage, docu-reality, notiziari) di genere "*factual entertainment*" e non prevede, dunque, la trasmissione di opere specificatamente rivolte ai minori, la cui inclusione appare suscettibile di alterare la linea editoriale del canale. In aggiunta a ciò, occorre rilevare che il menzionato obbligo, non risente, inoltre, dei mutamenti del nuovo quadro normativo di riferimento e pertanto appare congrua l'applicazione di tale misura.

RITENUTO pertanto, alla luce delle considerazioni svolte che ricorrono i presupposti per accordare la proroga della deroga richiesta nei termini indicati in motivazione;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante "*Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*" ai sensi del quale "*Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019*";

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Art. 1

1. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di programmazione e investimento di opere cinematografiche di espressione originale italiana di cui agli artt. 2 e 3 del Decreto presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto "*Spike*".
2. È accolta l'istanza di deroga agli obblighi di trasmissione di opere specificamente rivolte ai minori di cui all'art. 34, comma 10, del *Testo unico* presentata dalla società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto "*Spike*".
3. La deroga di cui al comma 1 è concessa per il 2019, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza e perdura sino all'entrata in vigore del Regolamento di

cui all'articolo 44-*sexies* del Testo Unico, come introdotto dal decreto opere europee e comunque non oltre il 31 dicembre 2019.

4. La deroga di cui al comma 2 è concessa per il 2019, anno durante il quale è stata presentata la relativa istanza, e perdura sino al mutamento della linea editoriale del palinsesto in questione.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla Società Viacom International Media Networks Italia S.r.l. per il palinsesto “*Spike*” e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità www.agcom.it.

Roma, 16 dicembre 2019

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi